



Associazione Culturale “Antonio Rosmini” – Trento

LA “GIUSTA MERCEDE” E IL GRIDO SOFFOCATO

a cura di Marco Cantalupi

Presentazione di Claudio Tugnoli

Marco Cantalupi (a cura di)
La “giusta mercede” e il grido soffocato
Copyright © 2025 Tangram Edizioni Scientifiche
Gruppo Editoriale Tangram Srl
via dei Casai, 6 – 38122 Trento
www.edizioni-tangram.it – info@edizioni-tangram.it

Prima edizione: novembre 2025, *Printed in Italy*
ISBN 978-88-6458-286-3

Collana Ass. Cult. “Antonio Rosmini”
a cura di Claudio Tugnoli
NIC 12

In copertina: Pietro Verdini, *La città, il lavoro*, pastello, anni '90
Referenze fotografiche Studio Rensi-Trento



L'etichetta FSC® garantisce che il materiale utilizzato per questo volume
proviene da fonti gestite in maniera responsabile e da altre fonti controllate

Presentazione	9
<i>Claudio Tugnoli</i>	
Introduzione	19
<i>Marco Cantalupi</i>	
Sui caratteri “esistenziali” del fattore produttivo lavoro	23
<i>Giuseppe Porro</i>	
Introduzione	23
1. Gli elementi relazionali essenziali	25
2. Il lavoro rende liberi?	43
3. Il lavoro è anche una variabile economica	47
Conclusioni	49
Bibliografia	51
Immagini della flessibilità. Appunti per una controstoria delle politiche del lavoro	53
<i>Maurizio Zenezini</i>	
Premessa	53
1. Immagini del mercato del lavoro	55
2. La flessibilità del lavoro entra in scena	61
3. Finanziarizzazione, crisi nell’economia globale, flessibilità del lavoro	67
4. La finanza globale come dispositivo di disciplina delle politiche economiche	69
5. Come cambia la politica economica	71
6. Epoche della flessibilità	75
Conclusioni	95
Bibliografia	98
Salario minimo e giustizia	105
<i>Marco Cantalupi</i>	
Profilo degli autori	141
Indice dei nomi	143

LA “GIUSTA MERCEDE”
E IL GRIDO SOFFOCATO

PRESENTAZIONE

Claudio Tugnoli

Per affrontare adeguatamente il tema della giusta mercede si deve partire dalla corretta nozione di uguaglianza degli esseri umani, che si fonda sulla loro dignità personale e sui diritti conseguenti. Se gli uomini sono uguali in ragione della loro dignità di persone e se la dignità non ammette il più e il meno, si impone come ineludibile la condanna di ogni discriminazione “in ragione del sesso, della stirpe, del colore, della condizione sociale, della lingua o religione”¹. La condanna di ogni forma di discriminazione, già espressa nell’articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana², è ripresa nella *Carta di Nizza* o *Carta dei diritti fondamentali*

¹ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, testo integrale e commento teologico, Direzione e coordinamento del Commento teologico a cura di Rino Fisichella, Casale Monferrato, Piemme 1993, art. 1935, pp. 364-365; Cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II, *Gaudium et spes*, 1965, 29.

² «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [Cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [Cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1] di razza, di lingua [Cfr. art. 6], di religione [Cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [Cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Tra le Disposizioni transitorie e finali cfr. la XIV: «I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome. L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta araldica».

dell'Unione Europea³, nel cui Preambolo leggiamo: «Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento».

L'articolo 21 della Carta di Nizza è un'esplicita condanna di ogni forma di discriminazione che corrisponde quasi alla lettera al testo dell'articolo 1935 del *Catechismo della Chiesa Cattolica* e all'articolo 3 della nostra Costituzione appena citato: «1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. 2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi». La non discriminazione ha un versante positivo: il rispetto della diversità culturale, religiosa e linguistica. L'articolo 31 della *Carta di Nizza* riguarda le condizioni di lavoro: «1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, si-

³ Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle comunità europee, 18 dicembre 2000.

cure e dignitose. 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite»⁴. Qui il concetto di giusta retribuzione è implicito, lo stesso può dirsi dell'articolo 32 sul divieto del lavoro minorile e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro: «Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione».

Senza solidarietà non può esistere alcuna comunità, alcuna condivisione, alcuna giustizia. Riflettere sulla interdipendenza degli esseri umani e sulla cooperazione involontaria che ne fornisce la linfa vitale, significa accogliere la verità dell'interconnessione dei viventi – sia intraspecifica che interspecifica – che respinge come assurda la pretesa autopoietica di ogni individualismo⁵. L'articolo

⁴ Cfr. l'articolo 36 della Costituzione Italiana: «Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi».

⁵ Sulla cooperazione cfr. il mio *Etica della cooperazione e ontologia dell'interdipendenza*, in *Radici e attualità della cooperazione*, a cura di C. TUGNOLI e M. DORIGATTI, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2023: «La cooperazione consapevole e volontaria si contraddistingue per l'aspirazione a elevare l'agire umano sottraendolo al mero automatismo di scambi predisposti dalla psicologia dei viventi. L'aiuto reciproco, l'assunzione di responsabilità, l'equità e la solidarietà, nonostante i precorrimenti funzionali registrati nelle comunità animali, diventano valori nelle società umane, le quali sono chiamate a coordinarsi al fine di non cadere vittime degli egoismi settari e della violenza fratri-

1939 del *Catechismo della Chiesa Cattolica* designa il principio di solidarietà come “amicizia” o “carità sociale”, in quanto «esigenza diretta della fraternità umana e cristiana»⁶. La solidarietà rimane un orpello retorico se non si traduce «nella ripartizione dei beni e nella remunerazione del lavoro»⁷ e se non si manifesta concretamente nell’impegno a correggere, per quanto possibile, l’ordinamento sociale, riducendo così gli ingiusti squilibri e le tensioni intestine che ne derivano. È impossibile negare che la solidarietà sia una virtù, sia essa dettata dalla fede o dalla ragione: «Solidarietà dei poveri tra loro, dei ricchi e dei poveri, dei lavoratori tra loro, degli imprenditori e dei dipendenti nell’impresa, solidarietà tra le nazioni e tra i popoli. La solidarietà internazionale è un’esigenza di ordine morale. La pace del mondo dipende in parte da essa»⁸. L’uomo può distinguere il bene dal male mediante la ragione, che riconosce la legge naturale scritta nell’anima di ciascun essere umano e impone di agire bene. «Questa prescrizione dell’umana ragione, però, non sarebbe in grado di avere forza di legge, se non fosse la voce e l’interprete di una ragione più alta, alla quale il no-

cida. L’alternativa a una feconda cooperazione è la guerra – economica, civile, ideologica – come la storia insegna» (ivi, p. 19).

⁶ *Catechismo della Chiesa cattolica*, cit., p. 365, dove si cita un passo della lettera enciclica di Pio XII, *Summi pontificatus* (20 ottobre 1939) in cui si lamenta «la dimenticanza della legge di solidarietà umana e della carità, legge dettata e imposta tanto dalla comunità di origine e dall’uguaglianza della natura ragionevole, propria di tutti gli uomini, a qualsiasi popolo appartengano, quanto dal sacrificio offerto da Gesù Cristo sull’altare della croce, al Padre suo celeste, in favore dell’umanità peccatrice» (*ibidem*). Nella stessa enciclica papa Pio XII vedeva l’origine degli errori della società del tempo «nella negazione e nel rifiuto di una norma di moralità universale, sia della vita individuale, sia della vita sociale e delle relazioni internazionali; il misconoscimento cioè, così diffuso ai nostri tempi, e l’oblio della stessa legge naturale». Nessuno, dunque, può considerarsi esentato dall’obbedienza alla legge di solidarietà, qualunque sia la sua fede di appartenenza, laica o religiosa.

⁷ Articolo 1940 del *Catechismo della Chiesa Cattolica*, cit., p. 365.

⁸ Articolo 1941 del *Catechismo della Chiesa Cattolica*, cit., p. 366.

stro spirito e la nostra libertà devono essere sottomessi»⁹. La legge divina e naturale, presente nel cuore di tutti gli uomini, è universale, coincide con la dignità della persona, a sua volta fondamento dell'uguaglianza tra gli esseri umani e prescrive l'esercizio dei diritti e dei doveri inderogabili. La legge naturale è una luce con la quale riconosciamo ciò che si deve evitare e ciò che si deve fare¹⁰. Ma esiste una legge naturale alla quale tutti si sottomettono? Certamente sì, rispondeva Cicerone, «è la retta ragione; essa è conforme alla natura, la si trova in tutti gli uomini; è immutabile ed eterna; i suoi precetti chiamano al dovere, i suoi doveri trattengono dall'errore... È un delitto sostituirla con una legge contraria»¹¹.

⁹ Leone XIII, Lettera enciclica *Libertas praestantissimum*, in *Catechismo della Chiesa cattolica*, cit., art. 1954, p. 368.

¹⁰ L'articolo 1955 a questo proposito cita SAN TOMMASO D'AQUINO, *Collationes in decem praeceptis*, 1, in *Catechismo della Chiesa cattolica*, cit., art. 1955, p. 368.

¹¹ CICERONE, *De re publica*, 3, 22, 33, citato in art. 1956 del *Catechismo della Chiesa Cattolica*, cit., p. 368. La legge naturale, dunque, non può essere abrogata né in toto né in parte. In epoca moderna, tuttavia, si è fatta sempre più agguerrita la contestazione del diritto naturale in nome del convenzionalismo storicista, con l'argomento che non possono esserci principi di giustizia immutabili, data l'infinita varietà di nozioni di diritto e giustizia, come insegnano la storia e l'etnologia. Chi nega la stessa possibilità del diritto naturale ritiene che ogni pensiero sia storicamente determinato e dunque privo della capacità di afferrare principi eterni e immutabili. Ma la filosofia è originariamente il tentativo di cogliere l'ordine eterno, la verità universale, sovrastorica e sovraindividuale, lo sforzo sovrumano dell'intelletto di uscire dalla caverna. Polemicamente Leo Strauss scrive: «Mentre per gli antichi filosofare significava uscire dalla caverna, per i nostri contemporanei ogni attività filosofica pertiene essenzialmente a un "mondo storico", una "cultura", una "civiltà", una Weltanschauung: cioè proprio a ciò che Platone chiamava la caverna» (LEO STRAUSS, *Natural Right an History*, 1953, trad. it., *Diritto naturale e storia*, di Nicola Pierri, Genova, il melangolo, 1990, p. 19). Nell'epoca della post-verità chi nega l'esistenza di un diritto naturale universale lo fa senza esibire prove decisive, ma unicamente sulla base di un'assolutizzazione dell'accidentale e mutevole varietà di *nomoi* nello spazio e nel tempo. Ma senza il riconoscimento e l'affermazione di principi universali e immutabili non sarebbe possibi-

La dottrina sociale della Chiesa parte dalla centralità della persona, di conseguenza condanna «ogni sistema secondo cui i rapporti sociali sarebbero completamente determinati dai fattori economici»¹². L'attività economica non può sottostare alla logica del profitto, che di per sé calpesta i diritti fondamentali delle persone. Il lavoro umano è un dovere della persona, la quale esercita nel lavoro una parte delle capacità iscritte nella sua natura, ma è anche un diritto che la società e lo stato devono rendere effettivo¹³. L'attività economica di mercato «non può svolgersi in un vuoto istituzionale, giuridico e politico [...] Compito dello Stato è quello di sorvegliare e guidare l'esercizio dei diritti umani nel settore economico; in questo campo, tuttavia, la prima responsabilità non è dello Stato, bensì dei singoli e dei diversi gruppi e associazioni di cui si compone la società»¹⁴. Ma non basta fare in modo di assicurare l'esercizio del dovere/diritto al lavoro, al quale deve corrispondere il «giusto salario». Rifiutarlo o non darlo nei tempi dovuti rappresenta un'ingiustizia grave¹⁵. L'equa remunerazione

le costruire l'architettura costituzionale degli insegnamenti che trascendono i punti di vista particolari e rendono possibile la convivenza costruttiva tra gli esseri umani e tra i popoli della terra.

¹² GIOVANNI PAOLO II, lettera enciclica *Centesimus annus*, 24, citato in articolo 2423, *Catechismo della Chiesa Cattolica*, cit., p. 443.

¹³ «L'accesso al lavoro e alla professione deve essere aperto a tutti, senza ingiusta discriminazione: a uomini e a donne, a chi in buone condizioni psicofisiche e ai disabili, agli autoctoni e agli immigrati. In rapporto alle circostanze, la società deve da parte sua aiutare i cittadini a trovare un lavoro e un impiego» (Articolo 2433 del *Catechismo della Chiesa Cattolica*, cit., p. 445; cfr. : GIOVANNI PAOLO II, lettera enciclica *Laborem exercens*, 19; 22-23 e Id. lettera enciclica *Centesimus annus*, 48).

¹⁴ GIOVANNI PAOLO II, lettera enciclica *Centesimus annus*, 48, citata in articolo 2431, *Catechismo della Chiesa Cattolica*, cit., p. 444.

¹⁵ «Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo; non tratterai il salario del bracciante al tuo servizio fino al mattino dopo» (*Levitico*, 19, 13, in Bibbia TOB: Traduction Oecuménique de la Bible, testo biblico dell'edizione ufficiale della CEI, Torino, Editrice Elledici, 2010, p. 235); «Non defrauderai il salariato povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratel-

dovrà essere stabilita in rapporto ai bisogni e alle prestazioni dei singoli. «Il lavoro va remunerato in modo tale da garantire i mezzi sufficienti per permettere al singolo e alla sua famiglia una vita dignitosa su un piano materiale, sociale, culturale e spirituale, corrispondentemente al tipo di attività e grado di rendimento economico di ciascuno, nonché alle condizioni dell'impresa e al bene comune»¹⁶. Senza lavoro la dignità della persona è gravemente lesa e il suo equilibrio è minacciato.

li o uno dei forestieri che stanno nella tua terra, nelle tue città. Gli darai il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole, perché egli è povero e a quello aspira. Così egli non griderà contro di te al Signore e tu non sarai in peccato» (*Deuteronomio* 24, 14-15, in Bibbia TOB, cit., p. 373); «E ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi! Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni! Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre, e che voi non avete pagato, grida, e le proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore onnipotente. Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha opposto resistenza» (*Lettera di Giacomo*, 5, 1-6, in Bibbia TOB, cit., pp. 2816-2817). Non riconoscere il giusto salario è un peccato gravissimo, segno di colpevole ingordigia. Anche il differimento programmato per l'erogazione della pensione e del trattamento di fine rapporto rappresenta un'ingiustizia, tanto che la sentenza n. 130/2023 della Corte Costituzionale (giudice MARIA ROSARIA SAN GIORGIO) ha stabilito che «il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (T.F.S.) spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall'impiego per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, di cui tali prestazioni costituiscono una componente; principio che si sostanzia non solo nella congruità dell'ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione. Si tratta di un emolumento volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una particolare e più vulnerabile stagione della esistenza umana» (https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20230623145115.pdf).

¹⁶ Concilio Ecumenico Vaticano II, *Gaudium et spes*, 67, citato in articolo 2434 del Catechismo della Chiesa cattolica, cit., p. 445, dove si precisa che

Papa Francesco ha più volte denunciato il «lavoro schiavo», lo sfruttamento dei lavoratori, spesso costretti a orari massacranti in cambio di una remunerazione del tutto inadeguata. In occasione della visita a Campobasso il 5 luglio 2014 Papa Francesco ha richiamato energicamente il tema della dignità: «Non avere lavoro non è solo non avere il necessario per vivere: no, noi possiamo mangiare tutti i giorni, andare alla Caritas o altre associazioni. Il problema è non portare il pane a casa, questo toglie la dignità»¹⁷. Ha denunciato coloro che si arricchiscono sulla pelle dei lavoratori (Udienza generale del 3 settembre 2014, a proposito della crisi delle Acciaierie di Terni): «Col lavoro non si gioca. Chi per motivi di affari, denaro, guadagno maggiore toglie il lavoro, sappia che toglie la dignità alle persone»¹⁸. In occasione dell'incontro con i Movimenti popolari, 28 ottobre 2014, ha ribadito con forza il tema dei diritti: «Nessun lavoratore senza diritti. Nessuna persona senza la dignità che dà il lavoro. Tutti hanno diritto a una remunerazione degna e alla sicurezza sociale»¹⁹. E infine il pressante invito alla politica affinché questi diritti siano garantiti. Nel Discorso al Parlamento di Strasburgo, il 25 novembre 2014 ha esortato la politica a farsi carico della tutela dei diritti fondamentali: «Promuovere la dignità della persona significa riconoscere che essa possiede diritti inalienabili di cui non può essere privata ad arbitrio di alcuno e tanto meno di interessi economici»²⁰. Tra i diritti della persona il diritto al lavoro occupa una posizione preminente.

«non è sufficiente l'accordo tra le parti a giustificare moralmente l'ammontare del salario» (*ibidem*).

¹⁷ https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/july/documents/papa-francesco_20140705_molise-mondo-del-lavoro.html

¹⁸ <https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/lavoro-salari-e-doveri-fiscali-la-coscienza-per-essere-coerenti->

¹⁹ <https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/papa-francesco-incontro-movimenti-popolari>

²⁰ https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.html

L'Associazione Culturale "A. Rosmini" ha dedicato ai temi di questo volume alcune conferenze che hanno suscitato un prevedibile interesse, sia per la rilevanza del lavoro per la vita e la dignità delle persone, sia per l'esigenza di approfondire i vincoli ai quali è sottoposta l'azione del governo sull'ordinamento salariale.

INTRODUZIONE

Marco Cantalupi

I saggi raccolti nel presente volume affrontano tre temi collegati al significato del lavoro e alla questione salariale secondo una prospettiva che ricorda il fatto che le discipline economiche sono storicamente filiate dalla filosofia morale. Per Giuseppe Porro la premessa è incontrovertibile: prima ancora che valore o misura della ricchezza, il lavoro è un'attività umana che consente di comunicare, di costruire, di guadagnarsi la "dignità di stare al mondo". E questa dignità, che è consustanziale alla questione dell'identità della persona, alla formazione del carattere è intaccata dalla precarietà reddituale, quella che dipende da una retribuzione insufficiente del lavoro. L'interrogarsi su che cosa sia il giusto salario, la "giusta mercede", parrebbe questione estranea a quella concezione dell'economia politica, che elegge a unico criterio delle proprie valutazioni il parametro dell'efficienza allocativa, delegando ai meccanismi politici di redistribuzione del reddito il compito di intervenire a correggere degli squilibri. Porro distingue quindi tra salario di cittadinanza e reddito di cittadinanza: «un reddito non esaurisce l'esigenza di riconoscimento sociale essenziale per ogni componente della società: è il lavoro – ovvero il contributo dato al benessere collettivo – a conferire la dignità di un posto nella comunità». Negli anni Settanta John Rawls aveva sostenuto che la giustizia richiederebbe un meccanismo di tassazione con cui redistribuire il reddito da lavoro dipendente in modo tale da innalzare il più possibile il livello dei salari più bassi. Tuttavia, come di recente si è nuovamente espresso un premio Nobel, Edmund

Phelps, questo anelito per un programma inclusivo può non bastare: «Noi economisti non abbiamo riconosciuto che le persone, almeno in Occidente, hanno bisogno di una vita piena. Hanno bisogno di un'economia in cui i lavori siano interessanti, coinvolgenti e, a volte, divertenti. Una "buona" vita significa, intanto, un senso di riuscita, la sensazione di arrivare a destinazione [...] o quando si ottiene un riconoscimento. La buona vita significa anche una specie di fioritura: usare la propria immaginazione, esercitare la creatività, intraprendere viaggi verso l'ignoto e agire sul mondo. Una buona economia genera aspettative di una buona vita».

Nel secondo saggio, Maurizio Zenezini ricostruisce nei dettagli la torsione che la nozione di flessibilità ha registrato tanto a livello concettuale quanto nella prassi politica degli ultimi decenni. La metafora della flessibilità, mutuata dal mondo naturale, è stata ed è utilizzata in maniera generica per veicolare una proprietà, tanto desiderata quanto essenziale, del funzionamento di un'economia di mercato. La flessibilità dei prezzi è infatti la condizione indispensabile affinché il sistema economico possa ricevere correttamente le informazioni di cui gli agenti hanno bisogno per approntare e modificare per tempo i propri piani di produzione e consumo. Se i prezzi non sono flessibili, gli aggiustamenti di domanda e offerta sono ostacolati, generando squilibri. Questa declinazione di flessibilità, peraltro già piuttosto restrittiva, non poteva che essere applicata anche al lavoro, già ridotto a fattore di produzione tra i tanti e non già complessa attività umana. A partire dagli anni Ottanta, per molteplici ragioni e con specifiche scansioni sincroniche – il saggio ne illustra con dovizia di dettagli la parabola italiana – è la flessibilità del lavoro che ha finito per assumere un ruolo centrale nella politica economica, diventando peraltro leva importante per quei generalizzati processi di disintermediazione istituzionale che grave nocumento vanno arrecando alle nostre democrazie occidentali.

Infine, il saggio su salario minimo e giustizia intende fornire alcuni elementi utili per un inquadramento storico di una crucia-

le esperienze nella storia contemporanea del lavoro, evidenziando il ruolo propulsore di organismi internazionali nel contribuire alla lunga e faticosa costruzione di quel pluralismo istituzionale che, a partire dal primo dopoguerra, fu considerato indispensabile per contrastare le tragiche traiettorie conflittuali. Il contributo tratta anche il ruolo degli schemi concettuali e dei procedimenti empirici adottati dagli economisti nel proporre le argomentazioni a favore o contro, sconfessando la pretesa che la sola razionalità strumentale possa sciogliere il nodo della questione. La misurazione del lavoro non può prescindere dai bisogni del soggetto che lavora, tra cui proprio quello del riconoscimento.

Nell'assieme, i tre saggi possono essere considerati un'occasione di riflessione su alcuni termini e concetti dialettici, che nella didattica dell'economia sono incautamente consegnati al repertorio di definizioni che spesso tralignano verso la tautologia. Una deriva a cui contribuisce una ben visibile tendenza all'emarginazione accademica dei settori disciplinari di storia economica e storia del pensiero economico, a cominciare dall'offerta dei piani di studio. Ma anche, in quanto strettamente intrecciate, allo scarso interesse per le questioni metodologiche, laddove proprio il contenuto normativo della teoria economica richiederebbe di mantenere desta l'attenzione. Le proposizioni sugli effetti della flessibilità sulla crescita economica o del salario minimo sull'occupazione sono infatti enunciate sulla base di modelli, la cui supposta scientificità viene avanzata quale criterio dirimente in sede di giustificazione pubblica. Ma che cosa sono i modelli economici? Qual è il loro statuto? Offrono forse una solida base per una conoscenza scientifica dei fenomeni economici? E se i modelli scientifici altro non fossero che dei congegni assimilabili a quelli della letteratura, quali sono le modalità di trasferimento della conoscenza da loro offerta – su entità fittizie come i mercati di concorrenza perfetta – alla realtà? Il lettore potrà quindi giudicare dell'utilità delle riflessioni qui esposte anche per comprendere la complessità dei percorsi di formazione del sapere dell'economia, di alcune tipolo-

gie delle sue pratiche discorsive. Sempre meno valida appare, infatti, l'ipotesi secondo cui le teorie economiche maturino una volta per tutte all'interno di un campo discorsivo ideologico o comunque para-eidetico, tanto unidirezionale quanto immune da contesti e vicende storiche particolari; oppure in univoco dialogo con le scienze esatte da cui eventualmente mutuare linguaggi e tecniche.

I saggi di Zenezini e Cantalupi sviluppano le rispettive relazioni presentate nel corso del ciclo di incontri dal titolo *Sguardi sull'economia del lavoro* svoltosi presso l'Associazione culturale Antonio Rosmini nel marzo 2024. Sono riconoscente al suo Presidente, Prof. Claudio Tugnoli, per la proposta sia di progettare quel ciclo sia di raccoglierne testimonianza nel presente volume, contribuendo alla sua realizzazione.

SUI CARATTERI “ESISTENZIALI” DEL FATTORE PRODUTTIVO LAVORO

Giuseppe Porro

Sommario: Introduzione; Gli elementi relazionali essenziali; Il lavoro serve a comunicare; Il lavoro serve a costruire; Il lavoro serve a guadagnarsi la dignità di stare al mondo; La “giusta mercede”; Il vero lavoro è quello non pagato?; Il lavoro rende liberi?; Il lavoro è anche una variabile economica; Conclusioni

INTRODUZIONE

Dovrebbe essere vivamente sconsigliato anche al più saggio degli economisti di avventurarsi nell’analisi del contenuto di una dimensione come il lavoro, fondamentale in pressoché tutti i modelli economici, in ogni dibattito politico e in numerose disamine morali del vivere individuale e collettivo.

Benché pochi possano considerarsi estranei al tema, infatti, le competenze trasversali richieste suggerirebbero di rifugiarsi in un più solido studio multidisciplinare, nel quale una pluralità di mani metta a confronto le prospettive che discipline diverse possono offrire a proposito del contenuto e del ruolo del lavoro. A dispetto di tutto questo, chi scrive proverà a elencare alcune osservazioni che non provengono da approfondite analisi interdisciplinari, ma solo da asistematiche riflessioni indotte dall’aver maneggiato la materia – sotto il profilo strettamente economico – per diversi anni.

Il primo scoglio nel quale ci si imbatte è, come è lecito attendersi, la definizione dell’oggetto. Secondo la fisica, il lavoro è un tra-

sferimento di energia tra due sistemi, che avviene attraverso l'applicazione di una forza. In termini meno rigorosi, il lavoro sarebbe ogni spendita di energia applicata alla trasformazione della realtà. Per la verità, il nostro oggetto di analisi è il lavoro "dell'essere umano" e, dunque, dovremmo chiederci se ogni spendita di energia da parte di un essere umano, finalizzata a cambiare una realtà, sia da considerarsi lavoro. Ancora prima, la nostra restrizione alla categoria del lavoro umano fa nascere, accanto alla definizione di lavoro, la definizione di "lavoratore": il senso che possiamo attribuire al lavoro dipenderà crucialmente dal ruolo che il lavoro assume nella vita delle persone.

Incidentalmente – e a dimostrazione di quanto il tema sia avvincente ma, al contempo scivoloso – il solo riferimento al lavoro come attività umana apre l'annosa discussione sulla relazione tra i fattori della produzione. Il rapporto tra il lavoro umano e il lavoro in senso fisico, infatti, ha a che fare con la relazione tra capitale e lavoro, come protagonisti principali dell'attività produttiva.

Come è noto, ogni innovazione tecnologica riduce o amplia – in ogni caso, modifica – gli spazi per il lavoro umano (e di tutti gli altri fattori produttivi) all'interno dei processi di produzione: si tratta di un'inarrestabile tendenza alla riduzione del ruolo del lavoro a favore di altri fattori di produzione? Andiamo verso la "fine del lavoro" (Rifkin, 1995)? Dobbiamo considerare il capitale come alternativo o complementare al lavoro? E qual è, esattamente, la natura del capitale? È, secondo l'interpretazione marxiana, lavoro cristallizzato nei mezzi di produzione? La risposta a questi quesiti dovrebbe avere impatto sulle scelte tecnologiche e sulla remunerazione dei fattori produttivi?

La consapevolezza dei nostri limitati mezzi di analisi ci induce a ritornare rapidamente alla questione iniziale: qual è il ruolo che il lavoro riveste nella vita del lavoratore e quali sono le conseguenze che da questo ruolo dovrebbero essere tratte nelle relazioni economiche.



Associazione Culturale “Antonio Rosmini” – Trento

In questa collana:

1. C. TUGNOLI (a cura di), *Colloqui sulla storia del movimento cattolico trentino*, 2021;
2. C. TUGNOLI (a cura di), *Le vie della mistica*, 2021;
3. C. TUGNOLI, M. COZZIO (a cura di), *Teorie e pratiche della giustizia*, 2022;
4. G. PERILLI, *La Passione di Cristo*, cura editoriale di C. Tugnoli, 2022;
5. G. MASCOTTI, *In dimensioni di verità e di canto*, a cura di G. Colangelo, 2022;
6. C. TUGNOLI, M. DORIGATTI (a cura di), *Radici e attualità della cooperazione*, 2023;
7. C. TUGNOLI, M. COZZIO (a cura di), *Significato del perdono*, 2023;
8. P. MALVINNI (a cura di), *Prima del bivio. Rocco Scotellaro a Trento*, 2024;
9. C. TUGNOLI, M. TAUFER (a cura di), *Radici classiche della tradizione occidentale*, 2025;
10. C. TUGNOLI (a cura di), *Voci della Mitteleuropa: Bernhard, Buber, Kafka, Meyrink, Musil, Zweig*, 2005.
11. F. HEJAZI, S. LIVOTI (a cura di), *Le chiese di Isfahan. La città più cristiana dell'Iran*